Ref. Ares(2024)7276081 - 14/10/2024

Communicating the approval of a temporary amendment to the product specification of a protected designation of origin or protected geographical indication originating in a Member State

‘Piave’
EU No: PDO-IT-0686-TEMP02 - 14.10.2024

1. Name of product

‘Piave’

2. Member State to which the geographical area belongs

Italy

3. Member State authority communicating the temporary amendment

MASAF

—

4. Description of the approved amendment(s)

Amendment

La modifica temporanea è giustificata dal Decreto della Direzione Agroalimentare della regione Veneto n.149 del 10 settembre 2024, di riconoscimento delle condizioni metereologiche sfavorevoli, per piogge intense e prolungate, verificatesi nel territorio della provincia di Belluno da aprile a giugno 2024. La regione Veneto inoltre ha accertato che, a seguito dello stato meteorologico avverso, in particolare della zona di Belluno, la produzioni di alimenti per il bestiame della zona geografica di produzione del “Piave” DOP ha subito una riduzione stimata intorno al 38%, con conseguenze negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi e che pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea.

Considerato che il disciplinare di produzione del “Piave” DOP all’articolo 5 prevede che minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca dell’alimentazione delle bovine devono essere prodotti nella zona geografica delimitata e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori, si è ritenuto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del “Piave” DOP.

Dove è scritto:

Minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano

Si è scritto

"L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo 43% dei foraggi e il 31% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano."

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino a al 30 giugno 2025.